



COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2020 - 11 Data 15-09-2020	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.M.U. ART. 1, CC. 739-783, L. 27 DICEMBRE 2019
---	--

L'anno **duemilaventi**, il giorno **quindici** del mese di **Settembre**, alle ore **16:34** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **09-09-2020** prot. n. **8277** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, pubblica, in **prima convocazione**. Presiede la seduta il Consigliere **dott.ssa Elisabetta Mauriello** in qualità di **Presidente** del Consiglio.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 12 e assenti n. 1 come segue:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
AFFINITO NICOLA	X		DELL'APROVITOLA		
MORETTI MARIO	X		MARIANNA	X	
MASI STEFANO		X	SEPE PAOLO	X	
BRACCIANO ALFONSO	X		ZAMPELLA GIOVANNI	X	
BARBATO NICOLA MAURO	X		SGLAVO NICOLA	X	
MARINO SERENA	X				
BARBATO RACHELE	X				
BARBATO EUFEMIA	X				
MAURIELLO ELISABETTA	X				

Fra gli assenti sono giustificati i Signori : _____

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dott. Salvatore Fattore, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.M.U. ART. 1, CC. 739-783, L. 27 DICEMBRE 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di

un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

∅ l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

∅ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

∅ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni

- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, da un lato che: *"... l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) ..."*, e dall'altro che: *"... l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 ..."*.

Richiamato, altresì, l'art. 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, espressamente, abroga le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.

Dato, inoltre, atto che,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs n. 267/18.08.2000) conferma, all'art. 149, che *"... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che *"... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ..."*;
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che *"... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet"*

del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...”;

- *l'art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “... **Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ...”;** (**NB Trattasi di riferimento normativo, che ad oggi, trova applicazione solo per l'anno d'imposta 2020**)*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione dell'IMU, approvato con Deliberazione C.C. n. 24 in data 30/6/2015 e modificato con delibera di C.C. n. 75 del 30/11/2017, e successive modificazioni e integrazioni;

Attesa la necessità di aggiornare lo stesso in ragione del novellato quadro normativo;

Visto l'allegato schema di regolamento IMU predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziario, rilasciato con verbale n. 12 in data 08.06.2020 acquisito al prot. dell'Ente in data 09.06.2020 n. 5705 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

- 1) di approvare il nuovo “*Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria*”,

adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;

3) di dare mandato al Servizio Informatico di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.M.U. ART. 1, CC. 739-783, L. 27 DICEMBRE 2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Parere favorevole
<input type="checkbox"/>	Parere sfavorevole
<input type="checkbox"/>	Parere non dovuto
Carinaro, li 13.06.2020	
	Il Responsabile del Servizio

Dr. Salvatore Fattore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	

X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
	Parere non dovuto
Carinaro, li 13.06.2020	Il Responsabile del Servizio
	Dr. Salvatore Fattore

O.D.G. (3)

Approvazione Regolamento IMU art. 1, CC. 739-783, L. 27 dicembre 2019.

Si premette che il processo verbale è riportato in forma sintetica.
Esso potrà esaminarsi nella sua interezza attraverso i resoconti stenografici da richiedersi all'ufficio di segreteria.

Si passa alla discussione del 3° punto all'ordine del giorno. Relaziona l'assessore Bracciano.

Il consigliere Masi si allontana alle ore 17,14. Si passa alla votazione:

FAVOREVOLI all'unanimità dei presenti (12).

Si vota l'immediata eseguibilità che esprimono voto:

FAVOREVOLE all'unanimità dei presenti(12)

Processo verbale del 15.09.2020 allegato alla delibera di Consiglio Comunale n° 1

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta

SERVIZIO : Area Contabile
Ufficio : RAGIONERIA

PROPOSTA N. 60 DEL 07-06-2020

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 15-09-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.
DICEMBRE 2019**

Letto, confermato e sottoscritto

**Il
Presidente
del
Consiglio
Comunale**

**Il Vice
Segretario
Comunale**

Mauriello
Elisabetta

Dott.
Salvatore Fattore

x
l'originale

Documento
informatico
firmato
digitalmente
ai
sensi
del
T.U.
445/2000
e del
D.Lgs
82/2005
e
rispettive
norme
collegate,
il
quale
sostituisce
il
documento
cartaceo
e la
firma
autografa.

x la
copia

La
firma

autografa
è
sostituita
da
indicazione
a
stampa
dei
soggetti
responsabili
ai
sensi
del
D.Lgs
12/02/93,
n.
39,
art.
3,
c.2.
L'originale
del
documento
informatico
è
stato
prodotto
e
conservato
dall'Amministrazione
secondo
le
regole
tecniche
previste
dal
D.
lgs.
82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Contabile

Ufficio : RAGIONERIA

PROPOSTA DI CONSIGLIO

N. 60 DEL 07-06-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.M.U. ART. 1, CC. 739-783, L. 27 DICEMBRE .

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 aprile 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 13-06-2020

Il Responsabile del Settore

SALVATORE FATTORE

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettivi collegati, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/03/99, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Contabile

Ufficio : RAGIONERIA

DELIBERA DI CONSIGLIO PROPOSTA N. 60 DEL 07-06-2020

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.M.U. ART. 1, CC. 739-783, L. 13-06-2019
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Lì 13-06-2020

**Il Responsabile del Settore
FATTORE SALVATORE**

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e delle norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato digitalmente secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Contabile

Ufficio : RAGIONERIA

PROPOSTA N. 60 DEL 07-06-2020

DELIBERA DI

N. 11 DEL 15-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO I.M.U. ART. 1, CC. 739-783, L. 27 DICEMBRE 2019

Attestazione di pubblicazione

Il sottoscritto **ANGELA SAGLIOCCO**, Messo comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

*CHE la presente deliberazione: è stata affissa a questo Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dal **12-10-2020** al **27-10-2020** come prescritto dall'art.124, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 Carinaro, li **12-10-2020***

Il Messo Comunale
ANGELA SAGLIOCCO

COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

IL REVISORE UNICO

VERBALE n° 12 DEL 8 GIUGNO 2020

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD
OGGETTO: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA"**

Il giorno 08 del mese di Giugno 2020 alle ore 15.30, Il sottoscritto Dott. Benvenuto DE PASQUALE, Revisore Unico del Comune di Carinaro, nominato con Del. C.C. n° 50 del 20 Luglio 2017,

Ricevuta in data 7 Giugno 2020 la seguente documentazione:

- Proposta di Deliberazione del Consiglio comunale di Approvazione del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale Propria (IMU);

Visti

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 239 c.1) lett b) p.7
- Il D.Lgs 118/2011
- La L.n° 147/2013 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC)
- Il regolamento di contabilità vigente;
- Il regolamento comunale sulla IUC approvato con Del. C.C. n° 24/20115, modificato con del. C.C. n° 75/2017

Procede all'esame della documentazione probatoria e istruttoria a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla proposta di cui all'oggetto.

Richiamati

L'art. 52 del D.Lgs.446/1997

Gli artt. 42 e 149 del TUEL

L'art. 53 c.16 della L.388/2000

L'art. 13 c.15 del D.L. 201/2014 e smi.

Considerato che

L'art.1 c. 738 della L. n° 160/2019 ha previsto, con decorrenza dall'anno 2020, fermo restando le disposizioni relative alla Tassa rifiuti, una nuova disciplina dell'IMU di cui ai commi da 739 a 783;

l'art.1 c. 780 abroga espressamente le disposizioni incompatibili con l'Imu disciplinata dalla L.160;

l'art. 1 c.779 stabilisce che per l'anno 2020 il termine di approvazione delle aliquote e del regolamento può essere approvato entro il 30 Giugno;

il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato differito al 31/7/2020 (art. 107 D.L.18/2020 convertito in legge 27/2020);

Rilevato che

Il precedente regolamento imu rimane ancora applicabile con riferimento alle residue attività accertative;

Ricordato che

Il nuovo regolamento IMU acquisterà efficacia solo con la trasmissione degli atti al MEF entro il termine perentorio del 14 Ottobre 2020;

Esperita l'istruttoria di competenza,

esaminato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Dato atto che il proposto regolamento risulta coerente con la normativa vigente;

sulla base delle informazioni assunte e della documentazione prodotta che fa parte integrante del presente verbale,

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME


PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera in esame avente ad oggetto " Approvazione Regolamento per l'applicazione dell' Imposta Municipale propria (IMU).

Alle ore 16.15 la seduta è sciolta previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

08/06/2020

IL REVISORE UNICO

Dott. Benvenuto DE PASQUALE



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Non vengono riproposti gli elementi strutturali dell'Imposta, quali oggetti imponibili, base imponibile e soggetti passivi, che restano comunque disciplinati dalla legge primaria e non sono modificabili dal Comune, per via dei limiti all'autonomia regolamentare di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997.

Il precedente regolamento IMU, che rimane ancora applicabile con riferimento alla residua attività accertativa.

Approvato con delibera di Consiglio
Comunale n.11 del 15/09/2020

INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione _____	3
Articolo 2 - Fabbricati inagibili o inabitabili _____	3
Articolo 3 - Determinazione dei valori di mercato delle Aree fabbricabili _____	4
Articolo 4 – Casi di assimilazione alla abitazione principale _____	4
Articolo 5- Esenzione Immobile dato in comodato _____	4
Articolo 6 - Differimento del termine di versamento _____	5
Articolo 7 –Limiti di esenzione per versamenti _____	5
Articolo 8 – Versamenti effettuati dai contitolari _____	5
Articolo 9 - Interessi moratori _____	6
Articolo 10 – Rimborsi e compensazione _____	6
Articolo 11 – Accertamento esecutivo e rateazione _____	6
Articolo 12 – Entrata in vigore del regolamento _____	6

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, D.lgs. 446/97, disciplina l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 1, cc. 739-783, L. 27 dicembre 2019.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

ART. 2

FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. c) e d), DPR n. 380/2001 e ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata esclusivamente alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR. n. 445/2000; il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
4. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge, la riduzione della base imponibile ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto al precedente punto a) o è stata presentata all'ufficio comunale la dichiarazione prevista al punto b).
5. A puro titolo esemplificativo l'inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:
 - a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - d) edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.

ART. 3

DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI

1. Fermo restando che la base imponibile delle aree edificabili è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, la Giunta Comunale, con propria delibera, allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dei servizi competenti, può determinare periodicamente, per zone omogenee, valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono alla sola funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, facilitando il versamento dell'imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del comune.
4. Qualora il contribuente abbia comunque versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello determinato ai sensi del comma 1, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

ART. 4

CASI DI ASSIMILAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. Allo stesso regime dell'abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell'abitazione principale.

ART. 5

ESENZIONE IMMOBILE DATO IN COMODATO

1. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
2. Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo

7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a condizione che dette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti stessi.

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l'esenzione.

4. L'esenzione opera solo per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dai commi 1 e 2.

5. Con riferimento alle esenzioni disposte ai sensi del presente articolo su immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7.

ART. 6

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1. I termini ordinari di versamento dell'imposta municipale propria possono essere differiti nei seguenti casi

a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;

b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

2. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

3. Resta inteso che il differimento dei termini di cui al presente articolo si applica alla sola quota dell'imposta di spettanza del Comune e non anche alla quota di riserva dello Stato.

ART. 7

LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore ad € 12,00.

Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 8

VERSAMENTI EFFETTUATI DAI CONTITOLARI

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta effettivamente dovuta, calcolata in relazione alla quota ed ai mesi di possesso, relativamente ai cespiti condivisi.

2. Resta fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso, con la conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni, continueranno a essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

ART. 9

Interessi moratori

Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 10

Rimborsi e compensazione

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'articolo 9. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'articolo 7.

Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito IMU, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposita comunicazione, su modulo predisposto dal Comune, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

La compensazione può operare anche con riferimento a tributi diversi, ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 167, della L. 296/2006.

ART. 11

Accertamento esecutivo e rateazione

L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 50,00.

Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva
Comune di Carinaro - Regolamentazione applicazione - I.M.U. – art. 1, cc. 739-783, L. 27 dicembre 2019

difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

ART. 12

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.